



Prot. n. 13464

Arezzo, 15/09/2023

Regolamento BYOD - Bring Your Own Device Regolamento per l'utilizzo dei dispositivi digitali a scuola

APPROVATO IN SEDE DI CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 14/09/2023 CON DELIBERA n. 57

Premessa

L'azione #6 del PNSD "Politiche attive per il BYOD" (Bring your own device), - letteralmente: porta il tuo dispositivo - prevede che la scuola riconosca agli alunni la possibilità di una formazione digitale che consenta loro di saper utilizzare i propri dispositivi in modo consapevole e li renda edotti sui rischi della Rete. Si legge testualmente "La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato".

Poiché la tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite anche ai fini didattici, in linea con quanto specificato nel PNSD, il nostro Istituto intende sperimentare tale processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di interazione che contribuisca al miglioramento dell'ambiente educativo e di apprendimento. Al di fuori di questo contesto l'uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola è inaccettabile e viene sanzionato in misura della gravità in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto. Si rende tuttavia necessario normare l'uso dei dispositivi mobili a scuola con il presente Regolamento BYOD, redatto tenuto conto del GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali" e degli artt. 3 e 4 dello "Statuto degli Studenti e delle Studentesse".

Si individuano negli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado i destinatari del presente regolamento.

Articolo 1

Sono ammessi i seguenti dispositivi digitali mobili personali: qualsiasi computer portatile, tablet, smartphone. Lo studente che ne fosse sprovvisto potrà utilizzare, se disponibile, la dotazione di tablet della scuola per l'utilizzo dei quali vale ugualmente il suddetto regolamento.

Articolo 2

I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici e solo dopo previa autorizzazione esplicita dei docenti, i quali amministrano tempi e necessità di utilizzo di tali apparecchiature. **Sarà cura della famiglia fornire all'alunno un dispositivo che non contenga dati sensibili di alcun tipo.**

Gli alunni, fermo restando quanto previsto dal Regolamento d'Istituto, sono autorizzati ad utilizzare i propri dispositivi mobili per l'attività didattica nell'edificio scolastico, **utilizzando, se necessario e con la supervisione del docente, esclusivamente la connessione dati della scuola per ragioni di sicurezza.**



Gli alunni possono scaricare sul proprio dispositivo mobile le versioni digitali (e-Book) dei libri di testo, utilizzabili in modalità offline.

È altresì consentito a tutto il personale docente della scuola primaria e secondaria di primo grado di sperimentare la modalità BYOD, anche solo in alcune discipline e/o in alcune specifiche classi. **Resta inteso che l'uso del dispositivo mobile è comunque subordinato al consenso esplicito del docente in classe.**

Articolo 3

All'interno dell'Istituto il dispositivo e la sua connessione internet devono essere impiegati per un utilizzo esclusivamente didattico.

È vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere (o dispositivi che li prevedano) per registrare media o fare foto in classe senza il permesso dell'insegnante in servizio. Agli studenti non è permesso usare i dispositivi per giochi durante le ore scolastiche, né utilizzare il cellulare per chiamate, sms, o messaggistica in genere. **Si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente** (DPR 249/1998, DPR 235/2007), pertanto l'uso del cellulare in quanto tale non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica.

Non è consentito l'uso di social network (quali ad esempio TikTok, Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, Whatsapp e altri), videogiochi online e offline. L'uso di Youtube, Vimeo o altri canali video è limitato all'esplicita richiesta di utilizzo da parte del docente.

Il divieto non si applica soltanto durante le lezioni, ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica (ad es. ricreazione, conferenze, laboratori, etc.).

Articolo 4

Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo: la scuola non sarà ritenuta responsabile dello smarrimento, furto o danneggiamento del bene che, in nessun caso, dovrà essere lasciato a scuola oltre l'orario delle lezioni e incustodito durante lo svolgimento delle stesse. L'alunno deve prendere coscienza del fatto che il dispositivo mobile è uno strumento funzionale al suo apprendimento, pertanto è sua precisa responsabilità presentarsi a scuola, quando richiesto, con il proprio dispositivo, garantendone la funzionalità (adeguata capienza di memoria, carica, etc.) come qualsiasi altro supporto alla didattica.

Ogni studente è responsabile delle operazioni svolte con il proprio dispositivo, senza l'autorizzazione del docente.

Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi; è vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti.

Gli studenti sono responsabili dell'obbligo di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non sarà ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato nelle aule o altri spazi. Ogni studente si occuperà della pulizia e corretta tenuta del proprio dispositivo.

Gli insegnanti avranno cura di vigilare sul corretto uso del dispositivo in classe. Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa e devono essere consapevoli che la possibilità di ricaricare i dispositivi in aula è limitata. Nel caso in cui il docente dovesse rendersi conto di un uso improprio del dispositivo da parte dell'alunno lo inviterà a riporlo nello zaino.



Articolo 5

Sarà cura di ciascuno garantire la protezione del dispositivo da virus, malware, spyware e adware che potrebbero essere causa di perdita di dati e di potenziali minacce alla sicurezza informatica di tutti gli altri utenti.

Articolo 6

Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui: non è ammessa la copia o il plagio di alcun materiale; non è ammessa la violazione del copyright (es. fare copie illegali di software, musica, giochi o film); si deve attribuire, citare e richiedere il consenso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali. Si ricorda che la violazione del diritto d'autore è un reato sanzionabile a norma di legge.

Articolo 7

Si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati. Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in canali di comunicazione intestati ufficialmente all'I.C. Piero della Francesca, da cui potranno essere condivisi.

Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso è consentito al di fuori dei momenti dedicati alle attività legate all'aspetto didattico dell'uscita.

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli, durante l'orario scolastico.

Articolo 8

La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell'uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie.

Articolo 9

L'insegnante ha il compito di sorvegliare costantemente l'attività degli alunni, di promuovere le condizioni per un uso responsabile e sicuro dei dispositivi. L'uso dei dispositivi in aula, sarà promosso dai docenti, nei modi e nei tempi che ritengono più opportuni.

Articolo 10

L'uso della tecnologia, sia essa proprietà della scuola o un dispositivo personale degli studenti, comporta responsabilità personali. Ci si aspetta che gli studenti rispettino i Regolamenti adottati dall'Istituto, agiscano responsabilmente e rispettino i termini e le condizioni fissate dall'insegnante di classe e dalla scuola. Il mancato rispetto di questi termini e condizioni potrà prevedere, a seconda della gravità dell'infrazione, il ritiro, da parte del dispositivo dell'alunno, e la sospensione dell'uso del dispositivo stesso durante l'attività, con eventuali ricadute sulla valutazione della stessa, nonché altre azioni disciplinari e legali, se necessario.



Istituto Comprensivo Piero della Francesca Arezzo



Via Malpighi 20, 52100 Arezzo –
Tel 0575/380272 Fax 0575/984851
Cod. Mecc. ARIC83600Q – C.F. 80008920516
Mail: aric83600q@istruzione.it
Pec: aric83600q@pec.istruzione.it
Web: www.icpieronellafrancescaarezzo.edu.it

Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso accidentale al loro insegnante o anomalie nella Rete.

Articolo 11

Sarà cura della scuola provvedere a mettere a disposizione un adeguato numero di dispositivi per gli alunni che ne fossero privi, al fine di permettere la partecipazione di tutti alle attività programmate dai docenti.

Articolo 12

Le famiglie degli alunni, preso atto degli articoli sopra citati, collaborano con l'Istituto nel favorire il rispetto del presente regolamento.